

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 64/CDN (2009/2010)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Gianfranco Tobia, Presidente, dall'Avv. Alessandro Levanti, dall'Avv. Arturo Perugini, Componenti; con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 11 marzo 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(143) – APPELLO DELLA SOCIETA' US PALESTRINA ASD AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 30 AL SIG. FRANCESCO ANCONITANO (Presidente) E DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 86 del 21.1.2010).

La Commissione Disciplinare Nazionale;
letto il ricorso; esaminati gli atti; udite le conclusioni delle parti presenti con il difensore degli appellanti che ha chiesto l'accoglimento del gravame, mentre il rappresentante della Procura Federale ne ha invocato la declaratoria di inammissibilità, osserva quanto segue.
Nel corso della riunione, con ordinanza riportata a verbale, la Commissione ha dichiarato la nullità della procura conferita nell'interesse del sodalizio in base alle motivazioni indicate in quella sede e ha negato ogni effetto sanante alla convocazione disposta da questa Commissione per l'odierna udienza.

Preliminarmente va dichiarata l'improcedibilità del ricorso per quanto riguarda la posizione della Società US Palestrina ASD e l'inammissibilità dello stesso per quanto concerne il sig. Francesco Anconitano in proprio.

Infatti sotto il primo profilo si evidenzia che il sodalizio ha agito in persona di un soggetto sottoposto a provvedimento di inibizione in corso di esecuzione e quindi momentaneamente privo del potere di rappresentanza della Società.

Per quanto attiene il sig. Anconitano invece si osserva che il provvedimento sanzionatorio adottato nei suoi confronti è inoppugnabile in base a quanto disposto dall'art. 45 comma 3 CGS inerente la disciplina sportiva in ambito regionale della LND.

Tale norma recita infatti testualmente: *“non sono impugnabili in alcuna sede ... i seguenti provvedimenti disciplinari: ... inibizioni per dirigenti ... fino a un mese”*; nella fattispecie in esame il reclamante è stato colpito dalla sanzione dell'inibizione per 30 giorni, rientrante quindi nel limite dell'inoppugnabilità, e quindi lo stesso non poteva proporre gravame avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale.

Né ha rilievo l'eccezione difensiva inerente l'omessa trasmissione dell'atto di incolpazione giacchè si tratta di fatto che doveva denunciato in primo grado quando l'incolpato ha ricevuto la convocazione innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale e non in questa sede in cui assume la veste di fatto nuovo, quindi inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, commi 10 e 11, e 37, comma 3, CGS,

P.Q.M.

dichiara l'improcedibilità del ricorso proposto nell'interesse della società US Palestrina ASD e l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse del sig. Francesco Anconitano. Dispone l'addebito della tassa reclamo non versata.

(152) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD PASIANESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 700,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. - CU n. 44 dell'8.1.2010).

La Commissione Disciplinare Nazionale;

letto il ricorso; esaminati gli atti; preso atto delle conclusioni delle parti presenti con il difensore della società appellante che ha chiesto l'accoglimento del gravame, mentre il rappresentante della Procura Federale ne ha invocato il rigetto, osserva quanto segue.

L'impugnazione si basa sostanzialmente su quattro motivi: 1) non corrispondenza tra fatto contestato e decisione; 2) carenza di legittimazione attiva; 3) insussistenza della responsabilità oggettiva; 4) omessa dimostrazione in relazione agli esiti del raduno/provino.

La reclamante lamenta che in sede di contestazione il sig. Martino Lerussi sia stato indicato come ancora tesserato per la ASD Manzanese mentre la Commissione Territoriale lo ha considerato persona non legata al momento del fatto da alcun vincolo federale, circostanza che comporterebbe una mancata corrispondenza tra contestazione e decisione.

Ritiene questa Commissione che deve sussistere tale corrispondenza in relazione al fatto materiale, mentre la sua connotazione giuridica può essere riqualficata dal giudicante rispetto all'ipotesi accusatoria.

Orbene, nella fattispecie che ci occupa il fatto materiale contestato non è stato modificato dal primo giudice, che si è limitato a darne una diversa qualificazione giuridica: l'organizzazione di un raduno/provino da parte di un soggetto che non aveva la qualifica necessaria a porre in essere tale iniziativa e ciò non perché tesserato per altra società ma perché non inserito nell'organico di quella alla quale l'evento era riconducibile.

Nessuna modificazione del fatto quindi, ma solo rielaborazione della sua valutazione giuridica.

Per inciso, va evidenziato che neppure è condivisibile la tesi difensiva secondo la quale il deferimento sarebbe carente sotto il profilo della legittimazione attiva essendo lo stesso scaturito da un esposto proveniente da soggetto privo di interesse alla vicenda.

Al riguardo giova ricordare che una volta venuta a conoscenza di un presunto illecito la Procura ha il diritto/dovere di attivarsi, prescindendo dalla sussistenza o meno di interesse in capo al denunciante.

La società appellante eccepisce poi che nella fattispecie non vi sarebbe sua responsabilità oggettiva giacché essa non avrebbe avuto interesse all'attività svolta da parte del sig. Lerussi.

Sul punto deve condividersi il ragionamento del primo giudice che, sulla base di quanto scaturito in sede istruttoria, ha evidenziato il coinvolgimento diretto della Pasiense nell'organizzazione dell'evento da parte dell'altro deferito, nonché dell'interesse del sodalizio in relazione ad una iniziativa di palese rilevanza federale che le permetteva da un lato di associare il proprio nome a quello di una compagine notissima in campo anche internazionale, dall'altro di trarre vantaggi nell'ipotesi in cui si fosse concretizzato il tesseramento di uno o più dei calciatori visionati.

La mancanza disciplinare della società si è concretizzata nell'essersi avvalsa di un soggetto non autorizzato che ha comunque agito per conto della Pasiense e quindi nell'ambito della previsione di cui all'art. 1 comma 5 del CGS.

Infine deve mettersi in luce come non meriti condivisione la lamentela della reclamante in ordine a una presunta carenza probatoria in relazione allo svolgimento concreto dell'evento, giacchè sono state puntualmente ricostruite le modalità del fatto anche per quanto concerne l'attività posta in essere dal sig. Lerussi, che è stato il protagonista del raduno/provino.

Nessuna rilevanza ha poi la circostanza, invocata dall'appellante, che dall'iniziativa non sia scaturito alcun tesseramento di calciatori a favore della Juventus FC giacchè la finalità di essa si concretizzava nel creare i presupposti per tale tesseramento, prescindendo dalla materiale realizzazione di esso.

Alla luce di quanto sopra questa Commissione ritiene di condividere la decisione adottata dal primo giudice anche per quanto attiene l'entità della sanzione inflitta alla Pasiense che considera congrua in relazione alle modalità dell'accaduto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dispone l'incameramento della tassa versata.

(212) – APPELLO DELLA SOCIETA' POLISPORTIVA UNION 22 CALCIO AVVERSO LE DECISIONI IN MERITO ALLA GARA UNION 22/POSADA DEL 6.1.2010 - CAMPIONATO 2^ CATEGORIA (delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna CU n. 34 del 18.2.2010).

Con reclamo del 22.2.2010 la Polisportiva Union 22 Calcio ha impugnato la decisione con la quale la CD Territoriale Sardegna ha accolto il reclamo proposto dalla Polisportiva D. Posada avverso la delibera pubblicata nel CU n. 29 del 14.1.2010 con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto l'ammenda di € 150,00 e, in riforma della stessa, ha ordinato la ripetizione della gara.

Preliminare è il rilievo che, ai sensi dell'art. 44 CGS, la decisione assunta in 2° grado dalla CDT, peraltro in materia non appartenente alla competenza della CD Nazionale, è definitiva non essendo previsto che la stessa possa essere soggetta ad ulteriore impugnazione,

P.Q.M.

Dichiara il reclamo improponibile.
Dispone l'addebito della tassa non versata.

Il Presidente della CDN
Avv. Gianfranco Tobia

“”

Pubblicato in Roma il 11 marzo 2010

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete